



COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO

(Provincia di Ravenna)

ID: 205822

FASCICOLO N. 2020/06 10/000001

ORDINANZA N. 4 del 20/03/2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19. CHIUSURA DEI CIMITERI, DELLE CASINE DELL'ACQUA, DEGLI ORTI COMUNALI, DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI/BEVANDE ADIACENTI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE (ART. 2 COMMA 2 LETTERA C DEL CODICE DELLA STRADA) ANCHE AL DI FUORI DAI CENTRI ABITATI E SOSPENSIONE IMMEDIATA DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI GIOCO LECITO CHE PREVEDANO VINCITE IN DANARO NEI LOCALI IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITÀ MISTE APERTI AI SENSI DEL DPCM 11.03.2020 (AD ESEMPIO TABACCHI, EDICOLE, ETC.)

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge N. 6 del 23 Febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il DPCM 8/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 9/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare il punto 2) dell'art. 1 del del DPCM 11 marzo 2020, ove si prevede che *“Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) (...) . Restano (...) aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”*

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 18/03/2020 al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale con la quale disciplina l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sulla rete autostradale e sulle strade extraurbane e nei centri abitati;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ;

CONSIDERATO altresì che il succitato DPCM 8 Marzo 2020 pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che in questi giorni si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle succitate misure di contenimento;

CONSIDERATA perciò la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, richieste dai competenti enti deputati alla tutela della salute;

CONSIDERATO che l'automatica attuazione della disposizione finisce per determinare:

- travalicamento della mera finalità di garantire un servizio agli automobilisti in legittima circolazione;
- pericolo per l'efficacia del provvedimento più generale e gerarchicamente sovraordinato di sospensione delle *“attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)”*;
- RICONOSCIUTO che la particolare ubicazione di tali esercizi posti nelle prossime vicinanze dei centri abitati potrebbe indurre lo spostamento e l'assembramento di persone dal Centro Abitato verso i suddetti esercizi, e che pertanto va evitato in ragione della particolare emergenza epidemiologica;

RITENUTO, quindi, necessario disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, di restringere il campo di applicazione del punto 2 dell'art. 1 del suddetto DPCM 11/03/2020 e del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 18/03/2020 disponendo altresì la chiusura anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2, co. 2 lett. C del codice della strada) anche fuori dai centri abitati a far data dal 20 Marzo 2020 e fino a revoca del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio o rifornimento carburanti, lungo le strade locali, comunali e provinciali, si rende necessaria al fine di limitare assembramenti e spostamenti di cittadini;

TENUTO CONTO che la suddetta limitazione esclude gli esercizi posti nelle aree di servizio situate lungo le autostrade e le strade statali (comprese superstrade), al fine di garantire i servizi necessari sulla rete viaria nazionale;

RICHIAMATO l'art. 1 del DPCM 11 Marzo 2020 ove si dispone che: *“....sono sospese la attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro”*.

RILEVATO che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

RICHIAMATA in questo senso la Direttiva emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) nella quale si richiede il blocco delle slot machines e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

RITENUTO che il gioco pubblico non rientri tra le attività di necessità per le quali è consentito alla cittadinanza di effettuare spostamenti;

RITENUTO necessario evitare assembramenti non necessari e movimenti verso i cimiteri e verso gli orti comunali;

RITENUTO altresì necessario evitare assembramenti e movimenti verso le cosiddette “casine dell'acqua”, sia pubbliche che private, per l'erogazione dell'acqua;

CONFERMATA la validità delle disposizioni contenute nella precedente ordinanza sindacale per il contenimento dell'emergenza Covid -19;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 4 e 5;

SENTITO il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Ravenna;

SENTITA l'Amministrazione Provinciale di Ravenna;

DATO ATTO che la presente Ordinanza è stata condivisa fra i 18 Sindaci della Provincia di Ravenna durante la seduta del CCS convocato dalla Prefettura in data 18.03.2020;

ORDINA

a far data dal 20 Marzo 2020 e fino a revoca della presente ordinanza:

- la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti anche lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2, co. 2 lett. C del codice della strada) posti fuori dai centri abitati;
- la chiusura al pubblico dei cimiteri ad eccezione degli operatori di servizio e delle persone che necessitano l'accesso per le esequie;
- la chiusura dei punti di erogazione delle acque pubbliche potabili comunemente denominate "casine dell'acqua" sia pubbliche che private;
- la chiusura degli orti comunali;
- di confermare la chiusura temporanea di parchi, giardini e aree verdi comunali comunali come da precedente ordinanza.
- la sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedano vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto gli negli esercizi nei quali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste e che possono rimanere aperti ai sensi del DPCM 11.03.2020 (ad esempio tabacchi, edicole etc.), i quali sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11.03.2020.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di comunicazione e stampa.

AVVERTE

- Che ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 41 del 18/03/2020 al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:
 - a) è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
 - c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- Che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste
- Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. Dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;

INCARICA

il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia, ciascuno per quanto di competenza, alla vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente atto sia notificato a:

- Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
centaleoperativa@unione.labassaromagna.it
- Prefettura di Ravenna – via PEC protocollo.prefra@pec.interno.it
- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Raven – via PEC
ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it
- Ministero della Salute – via PEC dgprev@postacert.sanita.it inderogabilmente entro 24 ore

dall'adozione del provvedimento.

IL SINDACO
EMILIANI ENEA